

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.

Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

Conto Corrente colla Posta.

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE per Alessandria 5,5 - 8,13 - 14,45 - 19,40 — per Savona 8,3 - 12,46 - 17,24 — per Asti 6,47 - 9,20 - 12,52 - 15,53 - 20,5 (diretto) — p. Genova 5,55 - 8,23 (diretto) - 14,44 - 19,55. ARRIVI da Alessandria 7,54 - 12,38 - 17,11 - 22,28 — da Savona 8,3 - 14,37 - 19,18 — da Asti 8,19 (diretto) - 12,41 - 17,15 (accel.) - 19,35 - 22,20 — da Genova 6,28 - 11,58 - 15,54 (diretto) - 19,55.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 alle 16 per i vaglia e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

PER IL VINO

Alla Camera dei deputati l'on. Papa ha presentato una proposta di legge sulla sofisticazione dei vini, ed ora vediamo dai giornali che la commissione ha modificato e perfezionato il progetto stesso il quale è essenzialmente fondato sulle seguenti ragioni:

Il codice penale e la legge sanitaria puniscono i venditori di sostanze alimentari guaste od alterate: ma con ciò essi non garantiscono che la pubblica igiene. La buona fede dei commercianti rimane tuttodì esposta alle frodi di abili alchimisti delle industrie alimentari, i quali spacciano per vere e genuine, talune sostanze che, pur senza essere nocive, sono artefatte, e quindi diverse da quelle che il compratore crede di acquistare.

Tutto ciò va anche a detrimento dei venditori onesti, e l'agricoltura italiana ne sente un danno nello smercio dei suoi vini, i quali perdono credito e trovano diffidenti e restii i mercati esteri, come lo prova il decrescere progressivo della esportazione che da 2,048,096 ettolitri nel 1892 scese a ettolitri 1,459,682 nel 1895.

Altri Stati hanno già da tempo adottato disposizioni proibitive intorno alla adulterazione e sofisticazione dei vini: tali l'Argentina, l'Austria, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Spagna, la Ungheria.

Lo scopo poi della legge si riassume in due prescrizioni:

1. Il divieto assoluto di vendere vino adulterato;

2. L'obbligo imposto a chi vende vino artificiale di farne conoscere al pubblico la qualità.

I primi quattro articoli del progetto della commissione disciplinano questo divieto e questo obbligo.

Chi vende vino preparato senza uva deve mettere sui recipienti la scritta *vino artefatto*, chi vende vino prodotto dalla fermentazione delle vinacce colla affinità di zucchero ed acqua deve mettere sui recipienti la scritta *vinello*.

Queste due formole devono essere impresse anche sui registri, fatture, ecc., e stare affisse a grandi caratteri nei negozi e nelle cantine dove il vino si vende.

Una prescrizione analoga si trova nella legge 19 luglio 1894 per quanto riguarda il *burro artificiale* ovvero *margarina*. Altrettante norme furono adottate dai vari municipii per l'*aceto artificiale* e per il *latte allungato*.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le pene contro i venditori fraudolenti: l'articolo 8 aggrava queste pene per le frodi com-

messe sopra vini portati all'estero. In questo caso, inoltre, l'autorità giudiziaria potrà procedere d'ufficio e le sentenze di condanna saranno a cura del Governo pubblicate all'albo delle Camere di commercio e dei consolati italiani all'estero. Questa pubblicità delle condanne sarà un freno salutare, e varrà a far discernere i commercianti onesti dagli speculatori malsani.

A questo stesso scopo le sentenze di condanna saranno pubblicate anche sui giornali ed affisse nei negozi e nei luoghi pubblici determinati dal regolamento.

Una penalità che varrà eziandio a scemare i reati di questo genere sarà la chiusura temporanea dell'esercizio.

Ad assicurare, poi, la serietà dei giudizi in siffatta materia, si dispone che nei procedimenti per infrazioni a questa legge l'autorità giudiziaria debba sentire il parere del comizio agrario e del consiglio sanitario provinciale.

Occorrendo l'opera di periti, questi saranno scelti esclusivamente dal magistrato che deve giudicare. In tal modo si evitano gli scandali cui danno luogo le contraddizioni fra i periti di parte, e si fa un primo passo verso quella istituzione di periti ufficiali che è tra i voti del legislatore.

Un'ultima disposizione dichiara esplicitamente che le disposizioni della legge sono applicabili anche quando risulti che il vino adulterato, sofisticato o preparato senza uva non sia in verun modo nocivo alla salute. Con ciò si vuol porre bene in chiaro che scopo della legge è precipuamente la tutela della buona fede nei commerci e della produzione dei vini genuini.

Se questa legge non toglierà di mezzo tutti gli inganni, tutte le frodi, gioverà certo come freno salutare contro l'audacia degli speculatori, come incoraggiamento agli agricoltori e, soprattutto, come prova ai mercati stranieri che l'Italia vuole tutelare il credito dei suoi commerci e la fiducia nei suoi prodotti.

COSE DI RICALDONE

Abbiamo letto con piacere una pregevole relazione sulla origine e scopo degli istituti pii di Ricaldone, compilata a cura del segretario di quel Comune, Luigi Sburlati. Egli con una pazienza da certosino ha saputo penetrare nel buio occulto di diversi secoli a cominciare dal XVI, epoca in cui visse Beltrame Culeo, professore di lettere a Pavia, che fu il fondatore della prima Opera Pia, che sorse a Ricaldone. Questo professore con suo testamento 15 agosto 1575 donò il suo cospicuo patrimonio,

più di centomila lire, alla comunità di Ricaldone, stabilendo diversi usi a favore della comunità stessa, nonchè una sovvenzione, che per gratitudine merita di essere ricordata, per l'ospedale e seminario della nostra città.

Siccome il detto donatore aveva impiegato il suo capitale in *luoghi* del Banco di S. Giorgio in Genova, così lo Sburlati prende argomento per ispiegare la costituzione di tali *luoghi*. Essi consistevano in azioni o titoli iscritti nel Banco in appositi registri e ciascuno dei luoghi corrispondeva a cento delle nostre lire. La rendita di questi titoli maturava ogni quattro anni e se non veniva esatta dai luogattari si capitalizzava, dando origine ai *moltiplichi*. In principio il tasso di questa rendita si ragguagliava al 7 per cento, ma poi andò ribassando fino a ridursi all'1,20 per cento. Napoleone I nella sua opera devastatrice non risparmiò neppure la Opera Pia in discorso e ne incamerò ogni avere.

Qui lo Sburlati, preso da giusto sdegno, inveisce contro i depredatori del denaro lasciato a scopo di beneficenza. E noi ci associamo a lui. Non vi ha chi possa per un momento solo mettere in dubbio l'effetto pernicioso, che è inevitabilmente destinato a produrre la manomissione della volontà di chi istituisce opere di tal genere. Non bisogna spegnere la credenza nella intangibilità di tali disposizioni testamentarie, se togliete la certezza, che il domani rispetterà le intenzioni dell'oggi, e dell'ieri, annullerete la dolce illusione del futuro e voi avrete con lo stesso colpo ferito a morte una delle più grandi esplicazioni della carità.

Dal lodato lavoro dello Sburlati apprendiamo essersi istituito nel 1605 a Ricaldone un *monte frumentario*, il cui ordinamento potrebbe servire anche oggi di modello nell'impianto delle casse rurali, che per opera degli apostoli della cooperazione vanno tanto estendendosi, come abbiamo accennato il 28 marzo del corrente anno nel n. 13 del nostro giornale. Si teneva un registro di pegni in cui era annotata la *quantità, qualità e peso dei pegni, il nome, cognome del padrone, il tempo e la quantità del prestito: ed un altro in cui si indicavano: tutti i crediti ed esazioni di esso monte per causa di prestito, vendita, rendizione, et il nome, cognome di tutti li debitori et a cui si saranno restituiti o venduti detti pegni*. I direttori del monte erano nominati previo sermone del parroco: *acciocché ognuno secondo fosse ispirato desse la voce non guardando a cosa alcuna mondana: ma solo al bon reggimento et fatta avanti oratione per invocare aiuto dal nostro Signore per la bona inspiratione*.

Il lavoro dello Sburlati merita lode particolarmente per aver portato alla luce un brano di storia comunale, che era sconosciuto. Egli ha narrato con tale garbo e tale verità, che la sua narrazione diventa un elemento prezioso per chi volesse scrivere le vicende dei nostri comuni. Le sue pagine sono ricche di osservazioni e di piacevoli ricordi. Non possiamo che unire il nostro al plauso, che gli hanno tributato i suoi compaesani ed augurare di vedere parecchi lavori dello stesso genere, prodotti dagli altri suoi colleghi, che sarebbe una vera provvidenza per la storia.

FAUSTO.

Corrispondenze

Riceviamo e pubblichiamo, intendendo che con questo la discussione sia chiusa.

AL DIRETTORE DELLA " BOLLENTE "

L'imputato ha l'ultimo la parola; imputato perchè mi si accusa dicendo: « essere contrario a consuetudine, dopo la soluzione cavalleresca di una questione, trascinarla ancora nei giornali. » Che il colto pubblico si diverta o non, per me non è rilevante; ciò che a me preme si è questo unicamente: che si rimanga nei confini della verità e dell'esattezza.

Ora: la frase iniziale del secondo articolo della *Bollente* è abilmente gettata, ma tradisce le intenzioni dello scrivente, perchè distingue essa stessa tra questione cavalleresca e questione politica: *quindi niente affatto contraria a consuetudine la mia condotta*. A me importava si sapesse che io non avevo attaccato nessuno all'Unione Operaia; ecco la ragione della mia epistola.

Quando volli attaccare lo feci senza reticenze e senza sottintesi di nomi; per me, la solita prudente scappatoia della pratica forense, è lettera morta.

Non direttamente nè indirettamente dissi della *Bollente* come n'ebbe sentore l'avv. Braggio.

Dissi, è vero, di un articolo comparso sulla *Bollente*, firmato *Italus*, deplorando che tanta fede e tanto entusiasmo venisse gettato a discutere una qualsiasi lettera vescovile, e veda un po' l'avv. Braggio, il mio amico avv. Chiaborelli, l'unico interessato nel caso, non se ne lagnò, tutt'altro!

Ecco perchè io dicevo che il direttore della *Bollente*, non provocato, non chiamato da alcuno, era entrato in lizza.

Che se l'articolo della *Bollente* get-